

Cass. pen. Sez. III, (ud. 13-07-2006) 12-12-2006, n. 40432

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MAIO Guido - Presidente

Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere

Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere

Dott. FIALE Aldo - Consigliere

Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D., n. a (OMISSIS);

avverso la sentenza 15.1.2004 della Corte di Assise di Appello di Roma;

visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;

udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;

Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

La Corte di assise di Roma, con sentenza del 17.3.2003:

a) affermava la responsabilità penale di C.D. in ordine al delitto di cui:

- alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 5, e art. 4, n. 1, (perchè, con violenza e minaccia, consistite nell'"acquistarla" in (OMISSIS), portarla in Italia, tenerla segregata in un'abitazione di (OMISSIS) per circa due settimane, violentarla ripetutamente, picchiarla, minacciare di morte i suoi familiari qualora non avesse accettato di prostituirsi, costringeva Ca.An.Ma. a prostituirsi, conducendola sulla via (OMISSIS) a bordo della sua autovettura ogni giorno dalle ore (OMISSIS) alle ore

(OMISSIS) circa e facendosi quindi consegnare l'intero incasso - in (OMISSIS), dall'(OMISSIS) al (OMISSIS));

b) affermava altresì la responsabilità dello stesso imputato in ordine agli ulteriori reati (tutti contestati in danno della Ca.) di cui:

- al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, seconda parte;

- all'art. 605 cod. pen.;

- agli artt. 81 cpv., 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., n. 4 e art. 61 c.p., n. 2;

- agli artt. 582, 585 e 576 cod. pen.;

c) condannava il C. - unificati tutti i reati anzidetti nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. - alla pena principale complessiva di anni sette di reclusione ed Euro 26.000,00 di multa ed alle pene accessorie di legge; nonchè al risarcimento dei danni, in favore della Ca., costituitasi parte civile, da liquidarsi in separato giudizio;

d) assolveva l'imputato, per insussistenza del fatto, dal reato di cui:

- all'art. 600 cod. pen. (perchè, introducendola illegalmente nel territorio dello Stato, dopo averla "acquistata" in (OMISSIS), tenendola segregata, abusando sessualmente della stessa, costringendola a prostituirsi anche con violenza e minaccia, conducendola nel luogo di esercizio della prostituzione e facendosene consegnare l'intero ricavato, riduceva Ca.An.Ma. in situazione analoga alla schiavitù).

Sul gravame del solo imputato, la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 15.1.2004, in parziale riforma della anzidetta sentenza di primo grado:

a) affermava la responsabilità penale del C. in ordine al reato di cui all'art. 600 bis cod. pen. - così qualificati giuridicamente i fatti già contestati come violazioni della L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 5, e art. 4, n. 1, - e determinava la pena principale in anni tre di reclusione; ed Euro 18,000,00 di multa, infliggendo la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque;

b) assolveva lo stesso da tutte le restanti imputazioni;

c) confermava le statuizioni civili; ordinava l'immediata scarcerazione dell'imputato se non detenuto per altra causa e ne disponeva l'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore del C., il quale lamenta, sotto i profili della mancanza e manifesta illogicità della motivazione:

- la insussistenza del delitto di cui all'art. 600 bis cod. pen., che sarebbe stato configurato incongruamente sulla base di argomentazioni superficiali e contrastanti con l'impianto valutativo che aveva giustificato l'assoluzione da tutti i restanti reati; - la inconfigurabilità giuridica del reato medesimo (prostituzione minorile), sotto il profilo della insussistenza dell'elemento soggettivo, avendo la stessa Ca. dichiarato "di avere sempre riferito al C. un'età superiore ai 18 anni" ed essendo provato in atti e pure evidenziato in sentenza che la giovane "ha sempre nascosto la sua vera identità ed età, finanche agli organi di polizia ed agli stessi giudici precedenti".

Il difensore di fiducia, avvocato Antonio Moriconi, ha chiesto il rinvio della trattazione del presente processo, depositando in cancelleria, in data 12.7.2006, comunicazione di adesione all'astensione dalle udienze indetta dal Consiglio nazionale forense dal 10 al 21 luglio 2006.

Di tale istanza, però, non può tenersi conto, perchè successiva alla comunicazione (avvenuta in data 6.7.2006) di illegittimità dell'astensione medesima da parte della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è infondato, in quanto la pronuncia di responsabilità del C. - in ordine ai fatti contestatigli al capo B) delle imputazioni - appare razionalmente e coerentemente fondata dai giudici del merito sulle accuse della Ca., oggettivamente circostanziate (a differenza di quelle che avevano portato all'incriminazione dell'imputato per le altre fattispecie delittuose) e considerate credibili, con argomentazioni logiche, in quanto risultano riscontrate: dalla pluralità delle occasioni in cui, sempre nello stesso luogo, ella venne trovata a prostituirsi;

dal difetto di mezzi ordinari di sussistenza; dalla pronta indicazione e dal pronto riconoscimento dell'imputato e della sua abitazione; dal fatto che ella era in contatto costante con il medesimo, poichè fu in grado di farlo immediatamente rintracciare dalla polizia; dalle condizioni di vita dell'imputato, il quale non ha dimostrato di avere mezzi di sostentamento normali.

Nell'anzidetto contesto probatorio la Corte territoriale non ha mancato di valutare le obiezioni formulate dalla difesa e non può costituire vizio deducibile davanti a questa Corte la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente, più favorevole valutazione delle risultanze probatorie in quanto esula dai poteri del giudice di legittimità quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.

2. Nella sentenza di appello si afferma, però, che la stessa Ca. (la quale, all'epoca dei fatti, aveva quindici anni) aveva "tenuto ben nascoste le proprie vere generalità ed età" e non viene indicato alcun elemento in base al quale possa evincersi la consapevolezza della minore età della vittima da parte dell'imputato.

Le fattispecie criminose previste dall'art. 600 bis cod. pen. induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile (comma 1) e fruizione di rapporto sessuale con un minore in cambio di danaro o di altra utilità economica (comma 2) sono entrambe caratterizzate da dolo generico. E' sufficiente, pertanto, che l'agente abbia la rappresentazione degli elementi essenziali del fatto tipico (tra cui si pone la minore età della vittima) e dia impulso alla volontà per commetterlo.

Nella vicenda in esame, invece, la minore età della vittima neppure risulta contestata nel capo di imputazione (non è stata mai contestata, infatti, l'aggravante di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 4, n. 2) e gli stessi giudici del merito prospettano circostanze per le quali deve escludersene la consapevolezza da parte del C..

In una situazione siffatta non può configurarsi la sussistenza del ritenuto reato di cui all'art. 600 bis cod. pen., che ad evidenza appare riferito alle previsioni del comma 1 della medesima disposizione incriminatrice.

Deve trovare applicazione, quindi, il secondo comma dell'art. 47 cod. pen., secondo il quale "l'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un diverso reato"

e, venendo meno il rapporto di specialità, l'imputato deve essere punito per le analoghe fattispecie previste dalla L. n. 75 del 1958, art. 3 (come esattamente ritenuto dal giudice di primo grado).

Per completezza espositiva va rilevato che i giudici dell'appello hanno escluso profili di responsabilità in ordine al reato di violenza sessuale (contestato al capo D), argomentando che, in proposito, le accuse della parte offesa "non sono circostanziate sulle modalità delle asserite ripetute violenze sessuali, se inflitte con la violenza fisica, se subite per minaccia e di quale natura".

Da ciò deriva che - a fronte di una sostanziale affermazione di un errore scusabile circa la conoscenza della maggiore età della vittima - neppure è comunque configurabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 600 bis cod. pen., comma 2. 3. Il reato per il quale il C. è stato condannato (capo B della rubrica) deve essere conseguentemente qualificato - secondo la contestazione originaria - quale delitto della L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 5, e art. 4, n. 1, e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione dalla Corte di assise di appello di Roma esclusivamente per la determinazione della pena in ordine a tale delitto.

P.Q.M.

la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 623 c.p.p., qualificato il residuo reato di cui al capo B) come delitto L. n. 75 del 1958, ex art. 3, n. 5, e art. 4, n. 1, annulla la sentenza impugnata con rinvio - per la determinazione della pena - ad altra Sezione dalla Corte di assise di appello di Roma. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2006.

Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006

MASSIMA

Le fattispecie criminose di induzione, sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione minorile e di fruizione di rapporto sessuale con un minore in cambio di denaro o altra utilità, previste ai commi primo e secondo dell'art. 600 bis cod. pen., sono caratterizzate dal dolo generico ed è pertanto sufficiente per la sussistenza dell'elemento soggettivo che l'agente abbia la rappresentazione degli elementi del fatto tipico tra cui si pone l'età della vittima.